

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: Norme per incentivare il posticipo del pensionamento. Certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 19 ottobre 2004)

VISTO l'articolo 1, commi da 12 al 17, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2004, che disciplina per il periodo 2004-2007 l'incentivazione a posticipare il pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità;

VISTO l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 che, per il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge, prevede la possibilità di chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto;

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 9 giugno 2004 di approvazione delle Linee di Indirizzo per il Piano pluriennale 2004-2007;

VISTA la propria Deliberazione n. 11 del 27 luglio 2004;

VISTA la propria Deliberazione n. 13 del 7 settembre 2004;

VISTO il decreto 6 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

VISTO il messaggio della Direzione Generale n. 30721 del 1° ottobre 2004 recante prime indicazioni sull'attuazione della normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento;

VISTO il comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

PRESO ATTO della relazione della Commissione Prestazioni contenuta nel documento del 13 ottobre 2004;

PREMESSO che è compito primario dell'Istituto fornire ai lavoratori interessati tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per una consapevole decisione;

CONSIDERATO l'impegno che l'Istituto è chiamato a produrre per l'applicazione della norma al fine di sostenere i lavoratori nella consapevole assunzione di decisioni individuali,

DELIBERA

i seguenti indirizzi:

- adeguare il sistema comunicativo (lettere informative, call center, attività telefonica del numero verde) al fine di soddisfare il crescente bisogno di chiarezza e di certezza evidenziando anche il ruolo che può essere svolto dagli Enti di Patronato;
- prevedere per tutti coloro che richiederanno l'applicazione degli incentivi o la certificazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità il rilascio, insieme alla nuova modulistica, dell'estratto conto certificativo corredato dall'indicazione della prima decorrenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, nonché dell'importo della pensione alla medesima data. Il CIV conferma che occorre considerare la validità dell'estratto conto certificativo emesso in precedenza, che deve essere soltanto arricchito degli eventuali periodi successivi;
- monitorare costantemente gli effetti della normativa, al fine di offrire agli Organi dell'Istituto e ai Ministeri vigilanti una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni oggetto di osservazione;
- adottare iniziative dirette a rappresentare agli Organi istituzionali i problemi normativi che risultano tuttora ancora aperti ed evidenziati nel documento allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

In questo contesto il CIV prevede, altresì, di conferire al Nucleo di valutazione e controllo strategico l'incarico di studiare il fenomeno del posticipo del pensionamento nel suo evolversi temporale con particolare riguardo agli effetti a carico dei successivi bilanci dell'Istituto.

Visto:

IL SEGRETARIO
(L. Neroni)

Visto:

IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CIV N. 16 DEL 19.10.2004

PROBLEMI NORMATIVI ANCORA APERTI

- **Campo di applicazione della normativa:**

a) soggetti destinatari

Permangono ancora incertezze in merito ai soggetti destinatari della normativa:

- i dipendenti delle aziende in crisi a normativa vigente sono inclusi nella possibilità di chiedere l'incentivo, anche se risulta presentato un emendamento da parte del Governo al decreto legge sulla proroga degli ammortizzatori sociali (attualmente in fase di conversione in legge) che li esclude. E' da rilevare che l'esclusione non potrà che decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione dell'anzidetto decreto,
 - problemi continuano a porsi per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.P.A, per gli iscritti ai fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria (gasisti ed esattoriali), per i lavoratori domestici;
 - deve essere chiarito definitivamente, poi, che cosa si intende tra le esclusioni per "titolari di altro trattamento di pensione diretta"

b) possibilità di recedere dall'opzione

Non è chiaro allo stato attuale se è consentita la possibilità di recedere dall'opzione in un momento successivo al suo esercizio. E qualora ciò fosse reso possibile quali sono le conseguenze.

c) stato giuridico del soggetto che chiede l'incentivo

E' necessario che venga espressamente esplicitato che il soggetto che chiede l'incentivo mantiene lo stato giuridico di lavoratore dipendente a tutti gli effetti e non è invece da considerarsi come pensionato, poiché da ciò discendono conseguenze diverse ed importanti per ogni singolo lavoratore.

d) decadenza dell'opzione alla data del 31 dicembre 2007. Supplemento di pensione

La norma (articolo 1, comma 12, della legge) limita al periodo 2004 – 2007 l'incentivazione per il posticipo del pensionamento. A decorrere dal 1° gennaio 2008 (o eventualmente anche prima in caso di eventuale recesso dall'opzione) per i lavoratori che continuano a prestare l'attività lavorativa riprende l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La circolare del ministero del Lavoro prevede l'utilizzo di tale contribuzione al fine di liquidare un supplemento di pensione. Non è chiaro se il supplemento sarà liquidato contestualmente alla pensione o se verrà liquidato secondo le decorrenze previste dalla normativa vigente relativa ai supplementi stessi.

e) periodi contributivi relativi a domande di ricongiunzione e/o riscatto in corso di definizione

Occorre stabilire le modalità di utilizzo ai fini dell'applicazione delle norme sul posticipo del pensionamento dei periodi contributivi connessi a domande di ricongiunzione e/o di riscatto in corso di definizione ovvero di pagamento rateale.

- **Riflessi dell'incentivo sul diritto ad ulteriori prestazioni previdenziali ed assistenziali**

Deve essere chiarito se il reddito derivante dall'incentivo, esente da imposte, determina un mutamento della situazione reddituale del lavoratore che si riflette sul diritto ad altre prestazioni previdenziali ed assistenziali.

- **Effetti dell'abrogazione dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

La norma citata prevede incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani. E' stato chiarito con il messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004 che i lavoratori interessati potevano esercitare la facoltà prevista dall'articolo 75 della legge n. 388/2000, fino al 6 ottobre 2004, data dalla quale il citato articolo è soppresso.

Coloro per i quali è ancora vigente il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del predetto articolo 75, potranno esercitare il diritto di rinuncia all'accredito contributivo prevista dalla nuova normativa alla scadenza del contratto stesso, previo rinnovo del contratto con il datore di lavoro ovvero se si rioccupino senza soluzione di continuità con altro datore di lavoro appartenente al settore privato.

Non è chiaro o meglio andrebbe adeguatamente specificato che cosa significhino le parole "senza soluzione di continuità":

- **Insorgenza di malattia od infortunio nel periodo di posticipo del pensionamento**

Nel periodo di posticipo del pensionamento mentre viene svolta attività lavorativa senza obbligo contributivo per invalidità, vecchiaia e superstiti permane comunque l'obbligo di assoggettare la relativa retribuzione alle altre contribuzioni.

Nel suo messaggio del 1° ottobre l'Istituto ha chiarito che in caso di eventi verificatisi successivamente alla rinuncia alla contribuzione obbligatoria (quali malattia, infortunio, cassa integrazione) al lavoratore spetta comunque l'accredito della contribuzione figurativa. Sarebbe necessario chiarire che l'accredito della contribuzione figurativa non si limita a queste

prestazioni, ma si riferisce, invece, a tutte le possibili fattispecie in cui può essere accreditata la contribuzione figurativa. Inoltre deve essere definitivamente chiarito che tale contribuzione pur collocata nel periodo di erogazione dell'incentivazione dà luogo ad un supplemento di pensione.

- **Sopravvenienza di fattori invalidanti**

Deve essere chiarito come deve essere considerato il periodo di fruizione dell'incentivo senza il versamento della contribuzione obbligatoria ai fini di un'eventuale domanda di pensione di inabilità.

- **Periodo di percezione della indennità sostitutiva del preavviso**

Come si concilia la percezione dell'incentivo in presenza della indennità sostitutiva del preavviso.

- **Aliquota contributiva di cui all'art. 3 legge 297/82**

Occorre chiarire con quali modalità l'aliquota dello 0,50 per cento, prevista dall'art. 3 della legge n. 297/82 così come modificata dall'art. 3 comma 23 della legge n. 335/95 possa essere recuperata dall'azienda in fase di liquidazione del TFR.

- **Incidenza dell'incentivazione su diversi istituti contrattuali**

Posto che la norma non comporta oneri aggiuntivi per le imprese, occorre chiarire se essa influenzi gli altri istituti previdenziali e contrattuali (ad esempio mensilità aggiuntive e TFR).